

N. R.G. 94000096/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

AREA 2 - COMMERCIALE CIVILE

VERBALE DI DISCUSSIONE E DECISIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C. DELLA

CAUSA n. r.g. 94000096/2012

tra

OFFICINA !
MARIA IRENE
BENIAMINO

S.N.C.

ATTORE/I

e

S.P.A.

CONVENUTO/I

Oggi 23 maggio 2019, alle ore 10.00, innanzi al dott. Giuseppe Rana, sono comparsi:

Per OFFICINA S.N.C. l'avv.

Per MARIA IRENE) e BENIAMINO l'avv.
oggi sostituito dall'avv.

Per A S.P.A. l'avv. E, oggi sostituito dall'avv.

I procuratori delle parti discutono la causa e si riportano e tutte le richieste e conclusioni in atti.

Il Giudice

Decide come da sentenza che di seguito si riporta e di cui si dà lettura.

Il Giudice dott. Giuseppe Rana



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trani
AREA 2 - COMMERCIALE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuseppe Rana
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 94000096/2012 R.G.

promossa da:

OFFICINA

S.N.C. (C.F.

con il patrocinio dell'avv.
in VIA

elettivamente domiciliato
presso il difensore avv.

MARIA IRENE (C.F.

),

(C.F.

con il patrocinio dell'avv.
liati in VIA

, elettivamente domici-
presso il difensore avv.

ATTORI

contro

SPA, NON IN PROPRIO MA IN NOME E PER

CONTO DELLA BANCA

S.P.A. (C.F.

con il patrocinio dell'avv.
liato in VIA P
avv.

elettivamente domici-
presso il difensore



CONVENUTO

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 6/03/2012 MARIA IRENE) e BENIAMINO A proponevano opposizione avverso il D.I. n.3/2012, con il quale veniva loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della società s.r.l., di pagare in favore della a S.p.a., non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto della Banca M

S.p.a., la somma complessiva di Euro 277.092,27=, di cui Euro 72.309,31= quale saldo debitorio del c.c.b. n. 8925.33 poi divenuto n.12957.87 (intrattenuto con la Banca a S.p.a.) ed Euro 204.782,96= per le anticipazioni su fatture con cessione del credito effettuate dalla società s.r.l. alla Banca opposta, in forza del conto anticipi fatture intercorso tra le parti, oltre agli interessi successivi. Con lo stesso D.I. veniva disposto il pagamento dell'importo di Euro 306.318,71= in danno della società Officina s.n.c., nella sua qualità di debitore ceduto, in forza della cessione del credito fondato su fattura effettuata dalla società, s.r.l. alla Banca creditrice.

Eccepivano la nullità e/o inammissibilità dell'opposto decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di legge; l'inadempimento della banca alle obbligazione derivanti dal contratto di anticipo fatture; la nullità delle fideiussioni.



Proponeva distinta opposizione anche OFFICINA I
S.N.C., la quale chiedeva accertare e dichiara-
re la falsità della fattura n. 123 del 07.05.2008 dell'importo
di € 306.318,71; dichiarare nullo e/o improduttivo di effetto
l'atto di cessione del credito per violazione delle regole di cor-
rettezza e buona fede da parte della Banca ex artt. 1175 e 1375
del c.c.; dichiarare la nullità per violazione dell'art. 1284 c.c.
della clausola di rinvio agli usi per la determinazione degli in-
teressi trimestrali, nonché la clausola relativa al computo trime-
strale degli interessi; da ultimo, dichiarare il sig. ,
in proprio e nella sua qualità di ex amministratore della società
srl a tenere indenne da qualsiasi responsabilità
la stessa.

Riuniti i due giudizi, in contraddittorio con la banca si pro-
cedeva a CTU dopo il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuti-
vità del decreto e declaratoria di inammissibilità della querela
di falso sollevata da Officina I .

La causa era quindi discussa e decisa sulle conformi conclu-
sioni delle parti.

Motivi della decisione

La duplice opposizione è fondata.



...omponente

OMISSIS



OMISSIS



phhooe

MISSIS



OMISSIS



Gli opposenti a e eccepiscono altresì che i contratti di fideiussione sottoscritti rispettivamente in data 23 e 24/09/1999, sarebbero affetti da nullità, non evincendosi "il soggetto debitore originario garantito e l'obbligazione principale alla quale la fideiussione di volta in volta accede".

In realtà negli stessi contratti sono chiaramente resi noti tutti gli elementi costitutivi delle prestate garanzie fideiussorie. Infatti sono espressamente indicati il soggetto debitore originario garantito (a srl), l'importo previsto come massima esposizione garantita (Lire 800.000.000), le causali delle prestate garanzie ("operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci").

Tuttavia i garanti, nelle difese conclusive, chiedono di sollevare di ufficio questione di nullità radicale delle fideiussioni, tutte sottoscritte nell'anno 1999, per la violazione della normativa antitrust come statuito dall'art. 2 della Legge n.287/1990.

Secondo gli opposenti le clausole denotanti squilibrio contrattuale tra le parti sono state sottoposte al vaglio della Banca d'Italia che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio. 2005, ha sancito la contrarietà delle stesse all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da quegli articoli: nel caso di specie, i modelli utilizzati riproducono i contenuti del modello censurato dalla Banca d'Italia quanto agli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale - articoli relativi alle clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.. Tale modello integrerebbe gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza.



Ebbene secondo la S.C. (Cassazione civile sez. I, 12/12/2017, n.29810), in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.

Nel caso di specie, non solo la questione è rilevabile di ufficio (atteso che il contratto costituisce la fonte della pretesa di pagamento) ma per di più è stata offerta sufficiente deduzione e dimostrazione della corrispondenza delle fideiussioni oggetto di causa e lo schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia sicchè l'eccezione è fondata.

Dunque il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese di lite, liquidate come segue, seguono la soccombenza:

valore della Causa: Da 500.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 3

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.015.000

Fase decisionale, valore minimo: € .

Compenso tabellare €



La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o istanza disattesa o assorbita,

1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto nei confronti di tutti gli opposenti;

2) condanna l'opposta alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle due parti opponenti, in € 10 per esborsi ed € 1 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP; pone le spese di CTU a carico della banca;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in data 23/05/2019.

il Giudice

Dott. Giuseppe Rana



